

**Schema di convenzione per la realizzazione del progetto denominato
“PLACE2BE” – CIG B8D7287101**

Con la presente scrittura privata sottoscritta tra:

- il Comune di Rimini (di seguito Comune) rappresentato dal dott. Massimiliano Alessandrini, domiciliato per la funzione in Rimini, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche giovanili, giusto atto del Sindaco prot. n. 17040/2023 e successive modifiche prot. 338986/2023 e prot. n. 75790/2024, il quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed interesse del Comune di Rimini c.f. 00304260409;

e

- _____ (di seguito ETS);

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. del è stata avviata la procedura di istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per la co-progettazione delle attività del progetto “PLACE2BE” approvato con Delibera di Giunta comunale n. 385 del 21/10/2025 e finanziato dalla Regione Emilia Romagna sul Bando denominato “L.R. 14/2008 norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e Fondo nazionale politiche giovanili. contributi regionali per interventi a favore dei giovani per il biennio 2025/2026”.
- ad esito della procedura di istruttoria l'ETS ha presentato una proposta progettuale che soddisfa pienamente gli obiettivi individuati dall'Amministrazione;
- le verifiche in merito alla moralità professionale dell'ETS hanno dato esito positivo.

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto denominato “PLACE2BE”, allegato come parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All.1) così come articolato nelle azioni e modalità organizzative elaborate ad esito della procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione.

Il progetto risponde alla richiesta di “fare spazio” ai giovani, sia in senso stretto potenziando i luoghi di aggregazione, sia facendo spazio alle loro idee, ascoltando i loro bisogni e visioni e offrendo un sostegno alle loro proposte. Fare spazio ai giovani significa anche renderli maggiormente visibili nella città, potenziando quindi le attività che testimoniano la loro presenza attiva e il loro protagonismo. Fulcro del progetto sono i Centri aggregativi giovanili (CAG), luoghi aperti e polifunzionali.

ART. 2 – DURATA

La durata della convenzione è fissata dalla sottoscrizione della presente al 31/12/2026.

Il termine per l'attuazione degli interventi potrà essere prolungato di 12 mesi laddove la Regione Emilia Romagna concederà la proroga del termine di chiusura attività dietro richiesta presentata dal Comune di Rimini, 30 giorni prima della scadenza di ogni annualità, così come previsto dal bando regionale che finanzia il progetto e dai successivi atti della Regione.

ART. 3 - CONTRIBUTO

Il contributo per la realizzazione del progetto è pari a € 57.986,00.

€ 29.176,00 per la prima annualità

€ 28.810,00 per la seconda annualità

Le somme verranno erogate in due rate per ciascuna annualità: la prima, pari al 50% del contributo assegnato per quella annualità, come acconto dopo l'avvio delle attività e la seconda a saldo a conclusione delle attività annuali, previa presentazione da parte del contraente di:

- una relazione descrittiva delle attività svolte, comprensiva delle eventuali criticità riscontrate e dei punti di forza
- una relazione con i dati emersi dagli indicatori di valutazione previsti nel progetto per le singole azioni
- un rendiconto finanziario con il prospetto di tutte le spese sostenute per le quali si dovrà anche presentare un'adeguata documentazione contabile.

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

Sono ammissibili a rimborso i costi riferiti alle voci di spesa individuate nel Piano finanziario del progetto presentato.

Tra le spese generali sono da ricomprendere in quota parte i costi indiretti (segreteria, attività amministrative, ecc) imputabili all'attività oggetto della presente convenzione.

In fase di rendicontazione non saranno ammesse a rimborso:

- spese non previste dal Piano finanziario presentato
- spese non direttamente riconducibili e necessarie alla realizzazione delle azioni progettuali;
- spese non debitamente documentate
- documenti contabili che non abbiano riportato il nome del progetto e il relativo codice identificativo di gara (CIG)

ART. 5 - PERSONALE

Il personale, sia retribuito che volontario, dovrà possedere un'esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto.

L'ETS dovrà dare istruzioni al proprio personale, sia retribuito che volontario, affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti nelle attività svolte.

L'ETS per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

L'ETS è tenuto ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ETS

L'ETS è tenuto ad eseguire il progetto presentato in sede di istruttoria, così come allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 1) e ad organizzare e svolgere le attività assicurando il rispetto della normativa in vigore, in particolare in materia di:

- sicurezza (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008);
- rapporto di lavoro, per il personale impiegato nella gestione del Centro;
- igienico sanitaria,
- pubblici spettacoli;

acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del progetto presentato nel rispetto della destinazione d'uso pattuita.

L'ETS inoltre si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010, con la previsione obbligatoria di conti correnti dedicati alle transazioni relative al progetto e l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) in ogni documento di spesa dell'intera filiera di pagamento ai fini della sua ammissibilità. Eventuali eccezioni derogatorie dovranno essere documentate e certificate dall'associazione.

L'ETS dovrà fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- identificazione del referente/coordinatore del progetto che sarà il referente per i rapporti con il Comune di Rimini e che vigilerà sullo svolgimento delle attività.
- copia delle polizze assicurative valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

L'ETS solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi natura che possano derivare a cose o persone durante l'espletamento delle attività inerenti il progetto.

L'ETS si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti, collaboratori e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'ETS. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'ETS risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

È a carico dell'ETS l'adozione, nell'esecuzione delle attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'ETS, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, volontari, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

L'ETS dovrà pertanto stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa alle attività svolte.

ART. 8 MONITORAGGIO E CONTROLLI

Nel periodo di durata della Convenzione saranno convocati incontri periodici tra il Comune di Rimini e l'Ets assegnatario al fine di monitorare l'andamento delle attività.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli, anche in presenza, al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.

In caso di difformità delle azioni dal progetto il referente del Comune contesta in forma scritta le difformità all'ETS stabilendo il tempo per poter essere controdedotte. Qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 10.

ART. 9 - COMUNICAZIONE

L'ETS dovrà dare visibilità e promuovere tutte le attività progettuali attraverso i propri canali e quelli dell'Informagiovani.

Nel materiale informativo prodotto, sia esso di carattere tradizionale o multimediale, dovrà essere data evidenza del finanziamento regionale tramite l'apposizione del logo della Regione Emilia-Romagna insieme a quello del Comune di Rimini.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Possono causare risoluzione anticipata della presente convenzione le seguenti fattispecie:

- impiego di personale retribuito privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'ETS e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e/o dal progetto;
- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- scioglimento dell'ETS.
- gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e/o nei rapporti con gli utenti.

Prima di pronunciare la risoluzione anticipata per i motivi sopra elencati il Comune notificherà all'ETS una diffida con la quale assegnerà un termine per

rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove l'ETS non abbia ottemperato, l'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con salvaguardia di eventuali pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della condotta dell'ETS.

L'ETS ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 11 - REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi tempo, al sopraggiungere di ragioni di pubblico interesse. La revoca dovrà essere comunicata con un preavviso di tre mesi, salvo ricorrano ragioni di urgenza. In caso di revoca è escluso in capo al Comune qualsiasi indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rinvio all'allegato progetto proposto dall'ETS nonché alle disposizioni di legge in materia, alle normative Regionali vigenti.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversie non sanabili, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Rimini.

ART. 14 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 2003/196 E S.M.I. E REGOLAM. UE N.2016/679 (GDPR)

Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, il Titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini.

ART. 15 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In esecuzione della presente convenzione, l'ETS e i partner effettuano il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Rimini.

2. In virtù di tale trattamento, il Comune di Rimini e l'ETS stipulano l'accordo (di seguito "Accordo") di cui all'Allegato 2 "Clausole contrattuali tipo UE per la nomina a responsabile" parte integrante e sostanziale della presente convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'ETS è, pertanto, designato dal Comune di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla presente convenzione conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato (All. 2).

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo, nonché delle prescrizioni normative applicabili, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi.

ART. 16 - SPESE

Sono a carico dell'ETS tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Rimini

Per l'E.T.S.
